Mutuo Chirografario Agrario

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare
Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA
Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487
E-mail : direzionegenerale@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it
n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia
Codice ABI: 5142
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

In caso di **Offerta Fuori Sede** riquadro da compilare a cura del soggetto che entra in rapporto con il Cliente	
Nome, indirizzo, telefono, email e numero iscrizione all'Albo del soggetto che entra in contatto con il Cliente	_____ _____ _____

CHE COSA E' UN MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO

Il *mutuo chirografario agrario* è un finanziamento a medio termine rivolto alle imprese agricole (di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" qualificate rispettivamente micro, piccole e medie imprese nell'allegato 1 al Regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008) finalizzati ad incrementare la competitività del comparto agricolo e diretti, tra l'altro, all'acquisto di nuove macchine ed attrezzature destinate allo svolgimento, al miglioramento, al potenziamento strutturale ed all'innovazione tecnologica delle attività agricole e di quelle connesse, nonché ad interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile.
L'impresa agricola rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un piano di ammortamento, a *tasso fisso* o *variabile*, a scadenze concordate.
Ove ricorrano i requisiti, il mutuo chirografario deve essere assistito da una garanzia diretta rilasciata alla Banca dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che è un ente pubblico economico che rilascia diverse forme di garanzia al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e delle loro forme associative.
La garanzia diretta, ossia la garanzia prestata da ISMEA è disciplinata dal Decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La normativa completa e la relativa modulistica sono disponibili sul sito Internet di ISMEA all'indirizzo www.ismea.it
La garanzia diretta non può essere rilasciata per importi superiori al limite massimo assoluto per medesimo soggetto garantibile di complessivi 1.000.000,00 euro per le micro e piccole imprese e di complessivi 2.000.000,00 euro per le medie imprese.
Fermo restando i suddetti limiti, la garanzia non può in ogni caso coprire più del 70% dell'importo finanziato; la predetta percentuale si eleva all'80% nel caso di giovani agricoltori (come definiti dal Regolamento CE 1257/1999 e dagli artt. 1 e 2 della L 441/1998. La garanzia copre l'esposizione per capitale ed interessi contrattuali e si riduce proporzionalmente al debito residuo in essere, in modo che il rapporto tra debito residuo e garanzia rimanga costante nel corso della durata dell'operazione.
Il mutuo può essere assistito da garanzie; per la costituzione di garanzie reali si rinvia al foglio informativo relativo al *pegno.*

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza, con una conseguente variazione dell'importo delle rate;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

Per saperne di più:

- la "**Guida – La centrale dei rischi in parole semplici"** che contiene informazioni su cos'è la centrale dei rischi e come funziona ed è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della banca www.bcp.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO

	VOCI	COSTI
	Importo Finanziabile[1]	Minimo 30.000 €
	Durata (la banca si riserva la facoltà di proporre durate diverse)	Da 19 mesi a 72 mesi
	Tasso d'interesse nominale annuo fisso (TAN)	**TASSO FISSO = 10,00%** **TASSO VARIABILE** = Euribor 1M/360 media del mese precedente la stipula + 10,00 tenendo conto del tasso minimo (vedi voce apposita in Tabella) Denominazione/Amministratore dell'indice di riferimento: L' Euribor (Euro Interbank Offered Rate) traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", è un indice di riferimento rilevato quotidianamente – sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) – da EMMI European Money Markert Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento Euribor. AVVERTIMENTO: Il tasso di interesse variabile può variare rispetto al tasso iniziale, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento dell'indice di riferimento fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dall'incremento dell'indice di riferimento rilevato periodicamente. Il Tasso di Interesse applicato al singolo contratto potrà essere pertanto diverso in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula. Per il valore aggiornato consultare la tabella degli indici di riferimento a disposizione in tutte le Filiali
	Parametro di Indicizzazione Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento	Euribor a 1/3/6 mesi[2] (media mese precedente) rilevato il 1°giorno del mese di stipula dal quotidiano Il Sole 24Ore. In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, la Banca adotterà un indice sostitutivo come specificato nel "Piano interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet www.bcp.it, in conformità con il Regolamento (UE) 2016/1011 (cd. Benchmark Regulation – BMR che specifica le azioni da intraprendere nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento applicato ad un contratto) e secondo le modalità riportate nel contratto.
	Spread	**10,00%** Per i finanziamenti assistiti da garanzia reale lo spread è – 1,000 % per tutte le durate

[1] La banca si riserva la facoltà di ridurre e/o aumentare l'importo minimo e massimo finanziabile in base alle esigenze ed alle valutazioni di merito creditizio dell'impresa richiedente il mutuo.

[2] Il parametro potrà essere Euribor 1/3/6 mesi (con base 360 o 365) media mese precedente scelto di norma in base alla periodicità delle rate

<table>
<tr><th></th><th>VOCI</th><th>COSTI</th></tr>
<tr><td></td><td>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</td><td>TASSO FISSO
<table><tr><th>Tasso Indicativo</th><th>Durata Mesi</th><th>TAEG</th></tr><tr><td>10,000%</td><td>18</td><td>13,82%</td></tr><tr><td>10,000%</td><td>24</td><td>13,04%</td></tr><tr><td>10,000%</td><td>36</td><td>12,24%</td></tr><tr><td>10,000%</td><td>48</td><td>11,84%</td></tr><tr><td>10,000%</td><td>60</td><td>11,59%</td></tr><tr><td>10,000%</td><td>72</td><td>11,43%</td></tr></table>
TASSO VARIABILE
<table><tr><th>Tasso Iniziale</th><th>Durata Mesi</th><th>TAEG</th></tr><tr><td>11,935%</td><td>18</td><td>16,04%</td></tr><tr><td>11,935%</td><td>24</td><td>15,24%</td></tr><tr><td>11,935%</td><td>36</td><td>14,43%</td></tr><tr><td>11,935%</td><td>48</td><td>14,02%</td></tr><tr><td>11,935%</td><td>60</td><td>13,77%</td></tr><tr><td>11,935%</td><td>72</td><td>13,60%</td></tr></table>
I valori del TAEG sono riferiti all'importo finanziato di 100.000 ipotizzando il rimborso mensile e considerando le spese di istruttoria dell'1,50% (minimo 250,00€), la commissione di gestione una tantum pari ad euro 500,00, l'imposta sostitutiva e le spese di incasso rata di 1,50€ secondo quanto di seguito indicato</td></tr>
<tr><td></td><td>Tasso minimo
(valido per i tassi variabili)</td><td>Qualsiasi sia il valore del parametro di indicizzazione fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%, soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto</td></tr>
<tr><td></td><td>Tasso d'interesse di preammortamento</td><td>Uguale al tasso d'interesse nominale annuo come sopra, calcolato al momento della stipula</td></tr>
<tr><td></td><td>Tasso di mora</td><td>Tasso d'interesse nominale annuo maggiorato del 1,9% comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni</td></tr>
</table>

		VOCI	COSTI
SPESE	**Spese per la stipula del contratto**	Spese d'Istruttoria	1,50 % dell'importo del mutuo con un minimo di 250,00 €[3]

[3] Le spese di istruttoria - così calcolate - sono dovute dal richiedente, sull'importo del mutuo deliberato, anche in caso di sua rinunzia al finanziamento intervenuta successivamente all'accoglimento della richiesta da parte della Banca (delibera di affidamento per concessione del finanziamento).

	Spese per la gestione del rapporto	Commissione Gestione *una tantum*	0,50 % dell'importo del mutuo
		Spese Incasso Rata	1,50 €
		Invio Comunicazioni	Recupero spese postali busta normale 1,00 € Recupero spese postali busta pesante (> 20 grammi) 1,40 €
PIANO DI AMMORTAMENTO		Tipo di Ammortamento	Piano di Ammortamento "Francese"
		Tipologia Rata	Rata Costante
		Periodicità Rata	Mensile / Trimestrale/ Semestrale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

* * *

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO A TASSO FISSO

Durata Mesi	Tasso Indicativo	Importo	Rata Mensile	Importo	Rata Mensile	Importo	Rata Mensile
18	10,000%	€ 50.000	€ 3.002,85	€ 150.000	€ 9.008,56	€ 250.000	€ 15.014,27
24	10,000%	€ 50.000	€ 2.307,25	€ 150.000	€ 6.921,74	€ 250.000	€ 11.536,23
36	10,000%	€ 50.000	€ 1.613,36	€ 150.000	€ 4.840,08	€ 250.000	€ 8.066,80
48	10,000%	€ 50.000	€ 1.268,13	€ 150.000	€ 3.804,39	€ 250.000	€ 6.340,65
60	10,000%	€ 50.000	€ 1.062,35	€ 150.000	€ 3.187,06	€ 250.000	€ 5.311,76
72	10,000%	€ 50.000	€ 926,29	€ 150.000	€ 2.778,88	€ 250.000	€ 4.631,46

la modalità di calcolo degli interessi utilizzata negli esempi è l'anno civile (365 giorni)

CALCOLI ESEMPLIFICATIVI DELL'IMPORTO DELLA RATA MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO A TASSO VARIABILE

Mutuo Chirografario Agrario L.662/96 a Tasso Variabile Indicizzato all'Euribor							
Durata Mesi	**Tasso Iniziale**	**Importo**	**Rata Mensile**	**Importo**	**Rata Mensile**	**Importo**	**Rata Mensile**
18	11,935%	€ 50.000	€ 3.047,59	€ 150.000	€ 9.142,78	€ 250.000	€ 15.237,96
24	11,935%	€ 50.000	€ 2.352,16	€ 150.000	€ 7.056,47	€ 250.000	€ 11.760,78
36	11,935%	€ 50.000	€ 1.659,16	€ 150.000	€ 4.977,49	€ 250.000	€ 8.295,82
48	11,935%	€ 50.000	€ 1.315,10	€ 150.000	€ 3.945,29	€ 250.000	€ 6.575,48
60	11,935%	€ 50.000	€ 1.110,58	€ 150.000	€ 3.331,74	€ 250.000	€ 5.552,90
72	11,935%	€ 50.000	€ 975,82	€ 150.000	€ 2.927,46	€ 250.000	€ 4.879,10

La modalità di calcolo degli interessi utilizzata negli esempi è l'anno civile (365 giorni)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n.108/1996), relativo alla presente operazione, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca all'indirizzo www.bcp.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

- Imposta Sostitutiva *pro tempore* vigente a carico del mutuatario. Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es. imposta di bollo, imposta di registro). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento.
- Costi connessi ad un notaio rogante per operazioni erogate con atto pubblico.

* * *

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO/INDICIZZAZIONE

Data	Parametro	Valore
01/07/2025	Euribor 1 mese base 360 Media Mese giugno 2025	1,935%
01/07/2025	Euribor 1 mese base 365 Media Mese giugno 2025	1,962%
01/07/2025	Euribor 3 mesi base 360 Media Mese giugno 2025	1,989%
01/07/2025	Euribor 3 mesi base 365 Media Mese giugno 2025	2,016%
01/07/2025	Euribor 6 mesi base 360 Media Mese giugno 2025	2,052%
01/07/2025	Euribor 6 mesi base 365 Media Mese giugno 2025	2,080%

* * *

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO A TASSO FISSO ED A TASSO VARIABILE

o Compenso per estinzione anticipata	2,00 % su capitale residuo estinto anticipatamente
o Certificazione attestante lo stato di "estinto"	8,00 €
o Copie di atti di mutuo e documentazione varia	6,00 €
o Duplicato di quietanza	8,00 €
o Certificazione interessi	8,00 €
o Copia piano di ammortamento	6,00 €
o Certificato di sussistenza del credito	52,00 €
o Invio lettera di sollecito	5,00 €
o Certificazione conteggio estintivo	15,00 €
o Recupero spese postali	1,00 €

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI NON AUTORIZZATE

È il processo attraverso il quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita. Un'operazione di pagamento è "non autorizzata" quando manca il consenso del cliente all'esecuzione della stessa; si definisce, invece, non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme alle istruzioni impartite dallo stesso (ad es. importo non corretto). In tali casi, il cliente deve prontamente effettuare il disconoscimento secondo le modalità indicate nella Guida "Operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente, su frodi e disconoscimenti", compilando il "Modulo disconoscimento operazioni di pagamento" – entrambi pubblicati nella sezione denominata "Disconoscimenti" ed alla pagina "Trasparenza" del sito www. bcp.it – avendo cura di fornire tutte le informazioni/documenti utili alla disamina dell'operazione oggetto di disconoscimento. La banca e/o Nexi (per le operazioni con carta di credito e carta di debito) è tenuta ad analizzare la segnalazione e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare il Cliente (in maniera definitiva o salvo buon fine) entro il

primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del disconoscimento, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'operazione. La banca e/o Nexi non subordina la presa in carico della pratica di disconoscimento ed il conseguente eventuale relativo rimborso alla richiesta di documentazione integrativa (es. copia della denunzia/querela presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, copia di e-mail, sms, registro delle telefonate…) che, in ogni caso, potrà essere richiesta al Cliente ai fini dell'istruttoria in un momento successivo. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non fosse fondata, la banca e/o Nexi ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo dal cliente. Non possono essere disconosciute le operazioni compiute da oltre 13 mesi rispetto al momento in cui è effettuata l'operazione, oppure entro 8 settimane in specifiche circostanze. Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare un reclamo, ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o all'Autorità competente ovvero di presentare esposto alla Banca d'Italia.

RECESSO E RECLAMI

Recesso
La Banca ha piena facoltà di chiedere in qualsiasi momento la immediata e totale estinzione del debito con preavviso scritto di almeno tre giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art 1186 c. c. ovvero sussista altra giusta causa. La parte mutuataria può rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, rispetto al termine convenuto, provvedendo a pagare gli interessi, le spese ed ogni altro onere dovuto oltre ad un compenso onnicomprensivo pari al 2% del capitale residuo estinto anticipatamente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto
Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione a naturale scadenza o anticipata del mutuo, la Banca procederà alla chiusura immediata del rapporto.

Sospensione pagamento rate
Il cliente potrà richiedere alla banca la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento. A seguito dell'esercizio dell'opzione di sospensione, previa accettazione da parte della banca, la durata del finanziamento risulterà allungata per un periodo pari al numero dei mesi concordato tra la banca ed il cliente. Sul debito residuo in essere alla decorrenza della prima rata sospesa, verranno calcolati gli interessi di sospensione al tasso contrattuale del mutuo (o ad un diverso tasso eventualmente contrattualizzato tra la banca ed il cliente) per tutto il periodo di sospensione, senza l'applicazione di nessun onere aggiuntivo a favore della banca.

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca alla sezione "reclami").
La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.
Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA	
Compenso per estinzione anticipata	*Compenso da corrispondere alla banca nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo prima della scadenza contrattuale. Viene calcolato moltiplicando il capitale rimborsato prima della scadenza (debito residuo) per il tasso della commissione e per il numero di anni o frazione di anni di vita residua*
Commissione di gestione	*Compenso calcolato in percentuale che si applica* una tantum *all'atto dell'erogazione del finanziamento*
Euribor	*L' Euribor (Euro Interbank Offered Rate) traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", è un indice di riferimento rilevato quotidianamente – sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) – da EMMI European Money Markert Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso).* *EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento Euribor.* *Qualora nel rispetto di quanto previsto dal regolamento europeo 2016/101, dovesse essere modificata la formula e/o la metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente.*
Eurirs	*L'IRS (acronimo di Interest Rate Swap), traducibile come tasso di scambio degli interessi, è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente, per la valuta Euro (EurIRS) da ICE Benchmark Administration on Limited – IBA con sede nel Regno Unito o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso.*
Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)/Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)	*Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.*
Piano di Ammortamento	*Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.*
Piano di Ammortamento "francese"	*Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e laquota capitale aumenta*
Preammortamento	*Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.*
Quota Capitale	*Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.*
Quota Interessi	*Quota della rata costituita dagli interessi maturati.*
Rata	*Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: una quota capitale (cioè parte dell'importo prestato ed un quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo*
Rata Costante	*La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo (solo per i mutui a tasso fisso).*
Recupero Spese Postali	*Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con procedura automatizzata da parte di strutture centrali della Banca:*
Spese per Istruttoria	*Spese connesse all'attività ed ai costi sostenuti dalla Banca necessari alla verifica dei requisiti del richiedente (es. analisi capacità reddituale e/o finanziaria, visure, ecc.) ai fini della concessione del finanziamento.*
Spread	*Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.*
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	*Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente.* *Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili*
Tasso di interesse di preammortamento	*Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.*
Tasso di interesse nominale annuo	*Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.*
Tasso di mora	*Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nelpagamento delle rate*
Tasso fisso	*Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.*
Tasso variabile	*Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.*
Tasso Effettivo Globale Medio	*Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze*

(TEGM)	*come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" dei mutui, a seconda dei casi, a tasso fisso o variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.*